



TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI

Quarta CIVILE

n. ZZZ/XIX R.G.

Il Giudice

dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza celebrata con le modalità di cui all'art. 83j co. 7j lett. h)j D.L. n. 18/2020 (conv. con modificazioni nella L. n. 27/2020), ovvero con trattazione scritta sostitutiva del verbale, come disposto con precedente decreto, regolarmente comunicato ai Difensori costituiti; letti gli atti, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

letti gli atti ed esaminati i documenti di causa;

osservato che le eccezioni di decadenza ex art. 69 bis l.fall. e di operatività dell'esenzione di cui all'art. 67j comma 3 lett. a) l.fall. come formulate dalla parte convenuta possono essere decise unitamente al merito, essendosi costei costituita oltre il termine di cui all'art. 166 cpc;

evidenziata la necessità - prima di provvedere sulle richieste istruttorie formulate dalle parti - di formulare proposta conciliativa;

visto peraltro che "l'interpretazione evolutiva e sistematica delle più recenti riforme del codice di rito (l'istituto della mediazione, anche nella sua accezione facoltativa, come tratteggiato nel riformato d.lgs. n. 28/2010; gli strumenti di contenimento e costrizione degli abusi processuali di cui agli artt. 91 e 96 c.p.c.) consente d'intravedere, fra le fasi del processo che precedono la decisione, quella in cui il giudice dovrà quantomeno riflettere se, svelatesi via via le cd incognite processuali (decadenze, preclusioni, mutamenti normativi e giurisprudenziali, ammissione ed assunzione dei mezzi istruttori, etc..), vi sia spazio per una soluzione di bonario componimento" (Trib. Bari, 09 dicembre 2014 e 28 novembre 2014) anche formulando, discrezionalmente, un'ipotesi transattiva giudiziaria allorchè ricorrano le condizioni ex art. 185 bis c.p.c.;

rilevato che la proposta conciliativa viene formulata anche e sulla scorta delle indicazioni

“orientative” per la sua migliore valutazione ¹, quali - salva migliore verifica all’esito del giudizio di merito - :

- le considerazioni espresse in premessa in ordine alle questioni preliminari sollevate dalla convenuta;
- la natura della domanda proposta ex art. 67 comma 2 l.fall. in rapporto alla data di pagamento rispetto a quella di apertura della procedura di concordato;
- il contenuto dei capitoli di prova per testi articolati, tenuto conto della possibile contraddittorietà di alcune circostanze come articolate dalla convenuta in sede di prova testimoniale, della presentazione di altro effetto per il protesto da parte della stessa convenuta a distanza di un mese da quello protestato e il cui pagamento è oggetto della presente azione revocatoria;

rilevato che la proposta conciliativa ha gli ovvi vantaggi derivanti dalla possibilità di definire a breve il giudizio e di evitare ulteriori oneri per accessori e processuali. Viene infine fissata un’udienza alla quale in caso di accordo le parti potranno anche non comparire; viceversa, in caso di mancato accordo, potranno, volendo, in quella sede fissare a verbale quali siano state le loro posizioni al riguardo, formulando in udienza eventuali controproposte, anche al fine di consentire al Giudice l’eventuale valutazione giudiziale in punto di spese nonché eventualmente ai sensi dell’art. 96j comma 3 cpc;

P.Q.M.

visto l’art. 185 bis cpc;

propone la definizione della lite con rinuncia alla domanda proposta, previo pagamento, da parte della convenuta alla Curatela, nei modi e tempi che le parti vorranno concordare, dell’importo di € 10.000j00 con compensazione delle spese processuali.

RINVIA all’udienza del XV.II.XXII h per la comparizione delle parti ex art. 117 cpc, riservando in caso di esito negativo ogni altro provvedimento.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Lì, X.X.XXI

Il Giudice - LLLL

¹ Vedi in tal senso Tribunale Roma, sez. XIII, 01/02/2016 e Tribunale Roma, 23/09/2013;